XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3470

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RACITI

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica mediante sistema proporzionale con capilista bloccati e con l'espressione della doppia preferenza di genere

Presentata il 21 febbraio 2022

Onorevoli Colleghi! — Con la rielezione del Presidente della Repubblica, la conclusione del semestre bianco e l'approssimarsi della fine naturale della legislatura, i tempi appaiono ormai maturi per riprendere in mano la riforma della legge elettorale, che appare sempre più improcrastinabile, anche alla luce della recente riforma costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di offrire uno strumento di riforma del rapporto tra le forze politiche e i cittadini, chiudendo la stagione delle leggi di ispirazione maggioritaria e di coalizione. Nella piena consapevolezza di come una legge elettorale sia solo uno strumento di organizzazione della rappresentanza, quindi necessario ma non sufficiente a rinnovare il

fragile assetto democratico del nostro Paese, la presente proposta è da leggere come complementare alle analoghe proposte di legge presentate nel corso della legislatura corrente, C. 2958 «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici » e C. 1642 « Modifiche al decretolegge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di destinazione volontaria di una quota del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici ». È infatti convinzione del proponente che un sistema elettorale proporzionale debba avere protagonisti partiti politici autonomi dalle coali-

zioni forzose, aperti alla effettiva partecipazione democratica dei cittadini e liberi dai condizionamenti economici dei grandi interessi in alto e dei grumi notabilari in basso.

Le leggi elettorali di coalizione, il presidenzialismo di fatto, i fallimenti dei tentativi di riforma della nostra forma di governo hanno avuto come prezzo una progressiva ma inarrestabile delegittimazione del ruolo dei partiti politici, tanto da renderli quasi del tutto simili a semplici cartelli elettorali. Invertire questo processo è assolutamente necessario anche alla luce dei rischi che comporterebbe andare al voto con l'attuale legge elettorale, dimostrando di non aver saputo rispondere alle questioni poste dalla legislatura in corso.

Come è noto, infatti, la vigente disciplina elettorale introdotta dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, cosiddetta «Rosatellum », si fonda su un sistema misto di attribuzione dei seggi, per una parte proporzionale e per altra parte maggioritario. Il territorio nazionale è a tal fine suddiviso in collegi uninominali, collegi plurinominali e circoscrizioni e, pur prevedendo una trasformazione dei voti in seggi su base largamente proporzionale, questo sistema prevede che i tre ottavi del totale dei seggi da ripartire nel territorio nazionale siano attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali. La legge elettorale vigente, tuttavia, come si è visto, pur sacrificando il principio della più ampia rappresentanza parlamentare, garantito dai sistemi proporzionali, non è riuscita a coniugare adeguatamente il principio di rappresentatività con l'obiettivo della stabilità. Le coalizioni favorite dall'attribuzione di alcuni seggi attraverso i collegi uninominali si sono infatti rilevate tutt'altro che stabili e hanno dato vita in questa legislatura a Governi sorretti da maggioranze molto diverse.

In considerazione di questi presupposti, riteniamo che l'attuale legge elettorale possa essere utilmente superata optando al suo posto per un sistema interamente proporzionale che meglio possa garantire il pluralismo territoriale e politico della rappresentanza. Ciò appare in linea con l'indi-

rizzo espresso dalla commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati che in data 10 settembre 2020 ha adottato come testo base la proposta di legge C. 2329 che prevede l'abrogazione dei collegi uninominali e la rimodulazione delle soglie di sbarramento.

Si ritiene, però, opportuno introdurre alcuni importanti correttivi rispetto al citato testo base, nel tentativo di coniugare al meglio le esigenze di rappresentatività con la possibilità per gli elettori di scegliere i propri eletti. Viene innanzitutto introdotto il sistema della doppia preferenza di genere ossia la possibilità per l'elettore di esprimere fino a due preferenze, purché di sesso diverso. Non c'è dubbio infatti che le liste bloccate, specie in passato, hanno determinato reazioni critiche nell'opinione pubblica e nell'elettorato che si sentiva privato della possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei rappresentanti da eleggere al Parlamento. Se infatti tale possibilità è in qualche modo garantita nel collegio uninominale che consente all'elettore di sapere esattamente il candidato per cui sta esprimendo il proprio voto, con la soppressione dei collegi uninominali e il passaggio a un sistema proporzionale basato sulle liste bloccate, inevitabilmente si allontana per l'elettore la possibilità di sapere quale candidato sarà eletto attraverso l'espressione del proprio voto, specie nel caso di liste molto lunghe. La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 con la quale ha stabilito la parziale incostituzionalità della legge 21 dicembre 2005, n. 270, cosiddetta « Porcellum », ha avuto occasione di precisare che affinché « la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione non venga ferita » occorre superare « condizioni di voto, che impongano al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori ». Tale disciplina, secondo la Corte, non è comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da

circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto. Con l'introduzione della doppia preferenza di genere viene data una risposta più che adeguata ai diversi rilievi sollevati dalla Corte.

In aggiunta all'introduzione delle preferenze, che appare ineludibile se si vuole mantenere in capo all'elettore la possibilità concreta di sapere quali siano i rappresentanti per cui sta esprimendo il proprio voto, si inserisce un ulteriore correttivo che prevede che i capilista rimangano invece bloccati, garantendo così a ciascun partito la possibilità di assicurare ad alcuni membri della propria classe dirigente di essere eletti al Parlamento. Si tratta di un importante correttivo al sistema delle preferenze che garantisce la possibilità di eleggere anche personalità capaci di svolgere un ruolo essenziale, per la propria preparazione tecnica o culturale, e che non avendo una visibilità sui media o sui social o sul territorio, avrebbero difficoltà in un sistema fondato unicamente sul numero di preferenze raccolte. La previsione dei capilista bloccati costituisce un punto di incontro tra chi sostiene i listini completamente bloccati e chi predilige un sistema interamente basato sulle preferenze. Il combinato disposto delle due misure indicate, preferenze espresse dai cittadini e capilista bloccati indicati dai partiti, consente a un sistema proporzionale con la soglia di sbarramento al cinque per cento e un adeguato riconoscimento del diritto di tribuna, di dar vita a un sistema estremamente equilibrato, ampiamente rappresentativo, ma al tempo stesso idoneo a disincentivare l'ingresso in Parlamento di formazioni politiche eccessivamente piccole, sotto il cinque per cento, a meno che non siano fortemente radicate in almeno due regioni, avendo qui ottenuto almeno tre quozienti elettorali.

Inoltre, viene mantenuta la facoltà di presentare pluricandidature per i capilista, fino a un massimo di otto collegi plurinominali. Tale previsione è particolarmente favorevole ai partiti più piccoli che potrebbero avere interesse a presentare il proprio segretario o il candidato maggiormente noto in più collegi, ferma restando la previsione che il medesimo candidato risulta proclamato deputato o senatore nel collegio dove la lista ha ottenuto meno voti. Tale disposizione - oltre a recepire le indicazioni della Corte costituzionale che con la sentenza n. 35 del 2017 aveva ritenuto costituzionalmente illegittima la norma che consentiva al capolista eletto in più collegi di operare la scelta del collegio in cui essere proclamato, senza alcun tipo di vincolo finisce per incentivare prima del voto lo sforzo massimo di tutti i candidati di ciascuna lista all'interno del collegio, non potendosi prevedere in anticipo, quale sarà il collegio in cui la lista cui appartiene il pluricandidato sarà meno votata, e dunque il seggio per il quale risulterà effettivamente eletto.

Infine, molto importante è quanto stabilito dall'articolo 1 della presente proposta di legge secondo cui « Ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali come definiti dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 ». Infatti, il sistema elettorale proposto presenta l'indubbio vantaggio di poter conservare i collegi elettorali già definiti nel mese di dicembre 2020, senza la necessità di prevedere una nuova delega al Governo per la definizione degli stessi, e soprattutto senza dover attendere i tempi necessari al suo esercizio, che costituisce un vantaggio di assoluto rilievo in considerazione dei pochi mesi rimasti sino alla fine naturale della legislatura. L'introduzione del sistema delle preferenze consente infatti di superare e di risolvere le questioni poste dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 1 del 2014 con riferimento alle liste bloccate e alla loro eccessiva lunghezza. Sulla base di alcune simulazioni effettuate per la Camera dei deputati, ad esempio, alla gran parte dei collegi plurinominali sarebbe assegnato un numero di seggi compreso tra sei e otto fino a un massimo di tredici, ma riconoscendo all'elettore la facoltà di esprimere una doppia preferenza di genere non si

verificherebbe l'effetto contestato dalla Corte con riferimento alle liste bloccate. Viceversa, la previsione di un sistema proporzionale con le liste bloccate, prevedendo *ex ante* che a ciascun collegio plurinominale non possa essere attribuito un numero di

seggi inferiore a tre e superiore a otto, determina la conseguenza che i collegi elettorali dovranno essere presumibilmente ridefiniti attraverso l'attribuzione di una delega al Governo, richiedendo del tempo per poterla esercitare.

#### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

- 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1:
- 1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- « 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
- 3. Ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali definiti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 »;
  - 2) il comma 4 è abrogato;
- *b)* all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;
- c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e fino a un massimo di due voti di preferenza, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista corredato del nome del candidato capolista nel collegio plurinominale »;
- d) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;
  - e) l'articolo 14-bis è abrogato;
- f) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

## g) all'articolo 18-bis:

- 1) al comma 1, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;
  - 2) il comma 1-bis è abrogato;
- 3) al comma 2-bis, il primo e il secondo periodo sono abrogati;
- 4) al comma 3, dopo le parole: « è composta » sono inserite le seguenti: « dal candidato capolista e » e le parole: « né superiore a quattro » sono soppresse;
- 5) al comma 3.1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima »;

## *h*) all'articolo 19:

- 1) al comma 1, le parole: « nei collegi plurinominali o uninominali » sono soppresse;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino a un massimo di otto collegi plurinominali »;
  - 3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- 4) al comma 5, le parole: « plurinominale o uninominale » sono soppresse;
- *i)* all'articolo 20, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;
- *l)* all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;
  - m) all'articolo 22:
    - 1) al primo comma:
      - 1.1) il numero 1-ter) è abrogato;

- 1.2) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;
- 1.3) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse e le parole: « il 25° anno di età al giorno delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « l'età prevista dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione »;
- 1.4) al numero 6-bis), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;
  - 2) il quarto comma è abrogato;
- *n)* all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:
- « 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi del candidato capolista e dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;
- *o)* all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

#### p) all'articolo 31:

- 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista secondo l'ordine progressivo risultante dal sorteggio di cui all'articolo 24. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il nome e il cognome del candidato capolista nel collegio plurinominale e, a destra, due linee orizzontali per l'eventuale espressione di uno o due voti di preferenza »;
  - 2) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

- q) all'articolo 58:
- 1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e il nominativo del candidato capolista. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso »:
  - 2) il terzo comma è abrogato;
  - r) all'articolo 59-bis:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, si intende che abbia votato per la lista stessa »;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. Se l'elettore traccia un segno su una linea orizzontale posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul medesimo contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa »;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- « 3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, si intende che abbia votato anche per la lista stessa »;
- 4) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- « *3-bis*. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.

*3-ter*. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di candidato capolista di altra lista, il voto è nullo »:

#### s) all'articolo 68:

- 1) al comma 3, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati a cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza »;
- 2) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza »;
- *t)* all'articolo 70, la parola: «61 » è sostituita dalla seguente: «59-*bis* »;
- *u)* all'articolo 71, primo comma, numero 2), le parole: « dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostitute dalle seguenti: « dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza »;
  - v) all'articolo 77, comma 1:
- 1) le lettere a), b), c), g) e h) sono abrogate;
- 2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- « d) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;
- 3) dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti:
- « *i-bis*) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto

dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista;

*i-ter)* determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza espressi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

*i-quater)* determina, per ciascun collegio plurinominale, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista »;

- 4) alla lettera *l*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera *i-bis*) »;
  - z) all'articolo 83, comma 1:
    - 1) le lettere *c*) e *d*) sono abrogate;
- 2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:
- « e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »:
- 3) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:
- « *e-bis*) individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di cui alla lettera *e*), quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell'ambito di almeno due regioni. Nelle circoscrizioni in cui tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna alle medesime liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto »;
- 4) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:
- «f) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei

seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e-bis), procede al riparto dei seggi tra le liste di cui alla lettera e) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera e) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

- 5) la lettera g) è abrogata;
- 6) alla lettera *h*), il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi della medesima circoscrizione ai sensi della lettera *e-bis*), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale » e le parole: « coalizione di liste o singola », « coalizioni di liste o singole » e « coalizione di liste o alla singola », ovunque ricorrano, sono soppresse;
  - 7) la lettera *i*) è abrogata;
  - aa) all'articolo 84:
- 1) al comma 1, le parole: « del collegio, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente sulla base della graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *i-quater*) »;
- 2) al comma 2, le parole: « procedendo secondo l'ordine decrescente », ovun-

que ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal candidato capolista e successivamente sulla base della graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *i-quater*) »;

- 3) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;
- 4) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »:
  - bb) all'articolo 85:
- al comma 1, dopo la parola:
   eletto » sono inserite le seguenti: « come capolista »;
  - 2) il comma 1-bis è abrogato;
  - cc) all'articolo 86:
- 1) al comma 1, le parole: « di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *i-quater*) »;
- 2) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;
  - 3) il comma 3 è abrogato;
- dd) le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato annesso al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge.

### Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

- 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1:
    - 1) il comma 2 è abrogato;

- 2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:
- « 2-bis. Ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali definiti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 »;
- 3) al comma 2-ter, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;
- 4) al comma 4, le parole da: «, ovvero » fino alla fine del comma sono soppresse;
- *b)* all'articolo 2, comma 1, le parole: « uninominali e in collegi » sono soppresse;
- c) all'articolo 5, comma 1, le parole: « il quarantesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'età prevista dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione »;

#### d) all'articolo 9:

- 1) al comma 2, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;
- 2) al comma 4, dopo le parole: « è composta » sono inserite le seguenti: « dal candidato capolista e » e le parole: « né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato » sono soppresse;
  - 3) al comma 4-bis:
    - 3.1) il primo periodo è soppresso;
- 3.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione regionale non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima »;
  - e) all'articolo 11, comma 1, lettera a):
- 1) al primo periodo, le parole da: « coalizioni e alle » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « liste e ai relativi contrassegni di lista »;

- 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi del candidato capolista e dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, sono riportati sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;
- f) all'articolo 13, comma 1, le parole:
   « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti:
   « l'età prevista dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione »;
  - g) all'articolo 14:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e il nominativo del candidato capolista. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti, sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso »;
  - 2) il comma 2 è abrogato;
  - h) all'articolo 16, comma 1:
- 1) le lettere a), b), c), g) e h) sono abrogate;
- 2) alla lettera *d*), le parole: « delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;
- 3) dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti:
- « *i-bis*) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.

Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista;

*i-ter)* determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza espressi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

*i-quater)* determina, per ciascun collegio plurinominale, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista »;

- i) all'articolo 16-bis, comma 1:
- 1) alla lettera *a)*, le parole: « singole regioni » sono sostituite dalle seguenti: « regioni in cui sono presentate liste di candidati »:
  - 2) le lettere *c*) e *d*) sono abrogate;
  - 3) alla lettera e):
    - 3.1) il numero 1) è abrogato;
- 3.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
- « 2) le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione »;
- 4) alla lettera *f*), le parole: « e delle coalizioni di liste » e «, numeri 1) e 2) » sono soppresse;
  - 1) all'articolo 17:
- 1) al comma 1 è premesso il seguente:
- « 01. L'Ufficio elettorale regionale individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16-bis, quelle che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera i-bis) del medesimo comma

1 dell'articolo 16 e assegna a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto »;

#### 2) al comma 1:

- 2.1) all'alinea, le parole da: « singole » fino a: « numeri 1) e 2), e » sono soppresse;
- 2.2) alla lettera *a*), il primo periodo è sostituito dal seguente: « divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella medesima regione, diminuito dei seggi assegnati ai sensi del comma 01, ottenendo così il quoziente elettorale regionale » e le parole: « coalizione di liste o singole », ovunque ricorrono, sono soppresse;

## 2.3) la lettera b) è abrogata;

2.4) alla lettera c), le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera a) » e le parole: « delle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera a) »;

#### m) all'articolo 17-bis:


- 1) al comma 1, le parole: « del collegio, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente sulla base della graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *i-quater*) »;
- 2) al comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;
- *n)* all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;
- o) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « 1-bis. È proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi

uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti »;

*p)* le tabelle A e B di cui all'allegato annesso al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui agli allegati 3 e 4 della presente legge.

Allegato 1

« Tabella A-bis (Articolo 31, comma 1)




Allegato 2

« Tabella A-ter (Articolo 31, comma 1)



Allegato 3

« Tabella A (Articolo 11, comma 3)



Allegato 4

« Tabella B (Articolo 11, comma 3)









\*18PDL0178490<sup>\*</sup>